

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
" Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere
" Giovanni OLLA "
" Maria Gabriella LUCCIOLI "
" Giovanni VERUCCI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
G. C., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO ROCCO, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

D. P. A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato C. MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADALBERTO BUONOMO, giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI, depositato il 05-12-95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11-12-97 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

C. G. e P. A. D. contrassero matrimonio in Capri il 10 settembre 1983. Pochi anni dopo, in data 7 aprile 1987, a seguito degli insanabili contrasti verificatisi, i coniugi si separarono consensualmente. All'atto della separazione si stabilì un assegno di lire 450.000 rivalutabili, a favore della moglie, finché non avesse ottenuto uno stabile lavoro. Successivamente il D. chiese la revoca del provvedimento relativamente all'assegno a seguito dell'inizio della convivenza more uxorio della G.. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 18 novembre 1994, accolse il ricorso, revocando l'assegno.

La G. ha presentato reclamo alla Corte d'appello, che ha ritenuto di tener fermo il provvedimento di primo grado, nonostante la donna, pur senza escludere di aver avuto una convivenza con il padre del figlio S., nato nel gg/mm/aaaa, avesse dedotto che i rapporti tra i due si erano interrotti. Avverso quest'ultimo provvedimento ricorre per Cassazione la G. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il D..

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo del proposto ricorso la ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento per essere stato deciso in data 22 febbraio 1995, mentre, invece, essendosi il collegio riservato per la decisione l'8 novembre 1995, la data non poteva più essere frutto di un errore.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non nega che a seguito di errore materiale la data della decisione sia stata corretta dal 22 febbraio al 15 novembre 1995, e tuttavia insiste per l'inesperibilità del procedimento di correzione al fine eliminare errori che determinerebbero la nullità del provvedimento. Nel caso di specie, in altri termini, non risulterebbe certo che la causa sia stata decisa successivamente all'udienza di discussione, dell'8 novembre 1995.

In contrario, non può non tenersi nel dovuto conto che nel decreto emesso dalla Corte d'appello di

Napoli, erroneamente datato 22 febbraio 1995, si fa espresso riferimento, da un lato, all'ordinanza del 22 febbraio 1995, con cui la stessa Corte aveva ammesso "la prova testimoniale della G. relativa a quanto in fatto dedotto nel reclamo", e dall'altro, alla "Camera di Consiglio dell'8 novembre 1995", nel corso della quale la G. aveva "domandato che la Corte si riservasse la decisione". Se dunque la decisione fosse stata effettivamente emessa il 22 febbraio 1995, non si vede come, a tale data, la Corte d'appello avrebbe potuto, riferirsi ad una Camera di Consiglio avvenuta oltre 8 mesi più tardi, peraltro prevedendo ciò che la stessa parte avrebbe poi effettivamente chiesto, e cioè che la Corte si riservasse la decisione.

Non senza aggiungere che la prova legale fornita dall'attestazione del cancelliere, secondo cui in data 5 dicembre è avvenuto il deposito del provvedimento, elimina ogni dubbio sulla posteriorità del deposito rispetto alla decisione del provvedimento.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto, con motivazione insufficiente e contraddittoria, che tra la G. ed il F. sussistesse una stabile convivenza, tale da giustificare la sospensione dell'assegno di separazione.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sent. 5.6.1997 n. 5024), la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte di convivente more uxorio quando di fatto esclude, oppure riduce lo stato di bisogno del coniuge separato o divorziato, spiega rilievo sulla sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento e sulla sua quantificazione.

Deve trattarsi, tuttavia, di una convivenza caratterizzata da inequivocità, serenità e stabilità, da non confondere con i meri rapporti sessuali, che possono anche dar luogo alla nascita di figli naturali, come appunto nel caso di specie. In proposito, il costume prima e la stessa giurisprudenza poi che non può non essere influenzata dal primo sono passati da una considerazione del tutto negativa, qualificando come concubinato qualunque convivenza al di fuori del matrimonio ("les concubins se passent de la loi, la loi se desintéresse d'eux"), ad una fase neutra, in cui per contraddistinguere i caratteri di stabilità e di durevolezza ad instar della famiglia legittima ma non di certezza, la giurisprudenza adottò l'espressione convivenza more uxorio, una *cohabitation sans mariage* (il *leading case* è Trib. Napoli, 26.1.1979).

La rilevanza della convivenza more uxorio come di tutte le realtà insopprimibili non viene negata, e tuttavia non si dispiega uniformemente, in quanto, da un lato, si nega l'equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima, per gli aspetti vantaggiosi o favorevoli; dall'altro, si riscontra una tendenza opposta, per quanto attiene agli aspetti svantaggiosi o negativi.

Anche i giudici delle leggi, dopo un primo periodo di netta chiusura verso la famiglia non fondata sul matrimonio, non affermano più che la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o di certezza e della reciprocità e corresponsività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio. Cosicché, in tema di proroga legale del contratto di locazione, la sentenza n. 404 del 7.4.1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 6 legge 392 del 1978, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio. Negli stessi sensi si è attestata la giurisprudenza di legittimità (sent. 17.6.1995 n. 6910).

Questa fase tende oggi ad essere sostituita da un'altra, contraddistinta dalla c.d. famiglia di fatto, che ha soppiantato la convivenza more uxorio, e ancor di più il concubinato, in sintonia con l'attuale costume, caratterizzato da un insieme di valori di stretta solidarietà, di spessore più ampio di quelli di cui era portatrice la mera convivenza come coniugi, e che possono quindi trovare rilievo solo in una famiglia, anche se di fatto.

Il *quid pluris* che conferisce carattere di affidabilità e stabilità alla famiglia di fatto è la sussistenza di un rapporto di coppia fondato, non su investiture esterne, bensì su un consenso che si rinnova continuamente e rappresenta il fondamento e il limite del rapporto stesso.

La diffusione del fenomeno della famiglia di fatto pone l'esigenza di rivalutare il matrimonio rapporto, da tenere ben distinto dal matrimonio atto, in funzione della rilevanza di un'autonoma formazione sociale che si sviluppa anche in assenza di un momento iniziale di spessore

istituzionale. Il mutato atteggiamento nei confronti della convivenza stabile scaturisce da una pluralità di esigenze: quella di tutelare il rapporto di coppia e di regolamentare i connessi profili patrimoniali, e quella, del tutto diversa, ma ancor più pressante, della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.

Peraltro, lo stesso legislatore mostra di voler recepire tali esigenze, laddove, con il recente testo unificato presentato dalla XII Commissione in materia di procreazione assistita, all'art. 5 equipara espressamente, ai fini dei requisiti soggettivi, le coppie di adulti maggiorenni coniugati a quelle stabilmente legate da convivenza.

Di fronte all'eventualità che siano riconnesse giuridiche conseguenze alla convivenza more uxorio, si pone pertanto il problema di individuare un discrimen dotato di un sufficiente grado di certezza, tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto. E tra i criteri distintivi non può non ricomprendersi, primo fra tutti, quel carattere di stabilità che solo può conferire un sufficiente grado di certezza alla vicenda fattuale, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, che per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, e segnatamente con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di separazione.

Alla stregua di queste considerazioni, non può considerarsi dotato di stabilità un rapporto contrastato e controverso, come quello che vede una delle parti procedere a denuncia querela nei confronti dell'altra, e conseguentemente interrompere la convivenza di fatto, andando a vivere nella casa materna, come si evince dalla motivazione della decisione impugnata.

Un ulteriore elemento di incertezza in ordine alla stabilità è certamente dato dalle pubblicazioni matrimoniali che il preteso convivente more uxorio ha richiesto all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 93 c.c., in vista del matrimonio con tale I. P.. È certamente vero come sottolineano i giudici della corte territoriale che tale matrimonio non si è però celebrato, ma da questo fatto comprovato dalla certificazione esibita dei mancato verificarsi di queste ulteriori nozze se è possibile dedurre l'insicurezza dei rapporti tra il preteso convivente e l'eventuale futura moglie, non è certo possibile inferire la stabilità di un'attuale famiglia di fatto con un partner distratto e non convinto della sua scelta, perché più propenso a future nozze con questa o con altra donna. I giudici di rinvio dovranno accertare se sussista o no una stabile ed affidabile famiglia di fatto, che supera e trascende i singoli rapporti sessuali tra i partners, la cui sussistenza non può fondarsi sulla semplice nascita di un figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo, accoglie il secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al mezzo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 12.1997